



CONFINDUSTRIA REGGIO CALABRIA

Regolamento Gruppo Giovani Imprenditori

TITOLO PRIMO - COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA VALORI

Art. 1 – Costituzione

Nell'ambito di Confindustria Reggio Calabria e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori come previsto dall'articolo 30 dello Statuto dell'Associazione. Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Art. 2 - Scopi

Il Gruppo Giovani Imprenditori nel rispetto delle finalità indicate dallo Statuto di Confindustria Reggio Calabria persegue i seguenti scopi:

1. sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'Imprenditore;
2. approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
3. accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
4. stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione e dell'organizzazione nazionale e regionale dei Giovani Imprenditori
5. contribuire alla vita dell'Associazione con apporto di idee e di azione;
6. contribuire, coerentemente con le indicazioni programmatiche nazionali, regionali e provinciali, allo sviluppo del territorio provinciale e del suo sistema economico con iniziative, proposte, progetti e programmi.

Art. 3 – Attività

Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:

- organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato;
- sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori della attività dell'Associazione e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari;
- istituisce, ove necessari, gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole problematiche;
- propaganda i valori dell'azione imprenditoriale nel mondo della scuola e dell'Università;
- stimola la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell'Organizzazione nazionale dei Giovani Imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali;
- la ricerca, lo studio e la promozione di iniziative su tematiche economiche, politiche, sociali, territoriali, imprenditoriali ed organizzative di valenza provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, atte a rafforzare le ragioni dell'impresa e la visibilità della rappresentanza industriale;
- ogni altra iniziativa utile al perseguimento degli scopi descritti nel presente Regolamento e delle indicazioni regolamentari e programmatiche di Confindustria Reggio Calabria e degli organismi di Confindustria regionale e nazionale.

In sede di approvazione del bilancio preventivo la Giunta di Confindustria Reggio Calabria delibera una quota destinata al finanziamento delle attività del Gruppo Giovani Imprenditori non inferiore all'1%.

Art. 4 – Codice etico

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori di Confindustria, adottati dalla componente organizzativa.

In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza a Confindustria Reggio Calabria.

TITOLO SECONDO - COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Art. 5 - Requisiti per l'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo ha carattere personale

Possono far parte del Gruppo gli imprenditori, le cui aziende siano iscritte a Confindustria Reggio Calabria, che abbiano un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

Con gli stessi limiti d'età, possono far parte del Gruppo:

- i figli degli imprenditori o soci di imprese associate, purché siano partecipi o a conoscenza dell'attività aziendale;
- i dirigenti che occupano un comprovato ruolo di gestione in aziende iscritte all'Associazione provinciale ed il cui titolare o legale rappresentante abbia espresso per iscritto, su carta intestata dell'azienda, il proprio benestare e le funzioni svolte dall'interessato.

Ai fini di uno sviluppo associativo del Gruppo, è possibile far aderire dei Giovani imprenditori, non iscritti all'Associazione provinciale, a patto che s'impegnino a regolarizzare la posizione entro sei mesi. Fino a che non sarà perfettamente inquadrato, il Giovane imprenditore iscritto, non potrà candidarsi a nessuna carica né avrà diritto ad alcun voto in Assemblea.

E' possibile, su proposta del Presidente, che possano partecipare alle iniziative del Gruppo soggetti esterni, a titolo personale, senza titolo a candidarsi o partecipare alle decisioni del Gruppo. E' altresì possibile che i componenti del Gruppo, che abbiano superato il 40° anno di età, possano partecipare su richiesta del Presidente, alle attività ed iniziative del gruppo senza diritto di voto o rappresentanza.

Art. 6 – Modalità di ammissione

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda, previa

verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente. Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai probiviri dell'Associazione.

Art. 7 – Quota associativa

E' facoltà del Gruppo istituire quote di iscrizione collocando la determinazione di tali quote all'interno del bilancio dell'Associazione.

L'eventuale quota annuale dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno e la determinazione dell'importo sarà deliberata dall'Assemblea del Gruppo su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:

- al compimento del 40° anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi regionali e nazionali; in tal caso non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
- per dimissioni;
- per inadempienza nel pagamento delle quote associative, ove previste;
- per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'art. 5;
- per espulsione deliberata dai probiviri dell'Associazione su proposta del Consiglio direttivo del Gruppo motivata da comportamenti in contrasto con il presente regolamento, con il Codice etico e la Carta dei Valori di Confindustria o da cause di indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.
-

TITOLO TERZO – ORGANI

Art. 9 – Elencazione

Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti

Sezione I – L'Assemblea

Art. 10 – Convocazione e validità

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio direttivo o di almeno un (quarto) dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di trenta giorni mediante comunicazione scritta – anche via fax e posta elettronica – contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. Nella riunione in cui si procede al rinnovo delle cariche la

convocazione dovrà essere trasmessa con preavviso di almeno 50 giorni con le modalità sopra indicate e con le indicazioni per la presentazione delle candidature.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro trenta giorni dalla data di richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

Ai fini della validità dell'Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori. Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante all'Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50% degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative, ove deliberate, e che abbiano almeno sei mesi di iscrizione al Gruppo. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.

Art. 11 – Attribuzioni

Spetta all'Assemblea:

- a Indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento della attività del gruppo
- b Determinare il numero dei membri del Consiglio direttivo su proposta del Presidente;
- c Eleggere il Presidente ed il Consiglio direttivo del gruppo a scrutinio segreto;
- d Integrare in caso di necessità i membri del Consiglio direttivo;
- e Approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche;
- f Decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo previa comunicazione di tale intendimento agli organi associativi dell'Associazione;
- g Deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame come indicato dal primo comma dell'articolo 10;
- h Approvare il rendiconto economico sulla gestione delle risorse finanziarie previste dall'art. 3 ultimo comma e dalle quote di iscrizione di cui all'art. 7, ove deliberate
- i Delibera su proposta del Consiglio Direttivo l'ammontare delle eventuali quote associative di cui all'art. 7.

Art. 12 – Modalità di votazione

Ogni socio, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto che non può essere delegato.

Gli iscritti al Gruppo la cui appartenenza sia riconducibile alla stessa azienda hanno diritto ad esprimere un solo voto.

I soci che sono iscritti da meno di sei mesi non avranno alcun diritto di voto.

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, tranne nei casi di cui ai punti g) e h) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

SEZIONE II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 – Composizione

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente del Gruppo e da un minimo di quattro ad un massimo di sedici membri eletti dall'Assemblea compresi i Vice Presidenti.

I Consiglieri durano in carica tre anni e non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi;

Può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo l'ultimo presidente in qualità di invitato. Possono partecipare al Consiglio direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, altre persone invitate dal Presidente.

Art. 14 – Modalità di candidatura

Le candidature a Consigliere devono pervenire per iscritto – anche via fax e posta elettronica – almeno 20 giorni prima dell'Assemblea alla Commissione elettorale e verifica poteri che provvederà alle verifiche di all'art. 19.

Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo con almeno sei mesi di anzianità alla data dell'Assemblea.

Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungessero il numero previsto il Presidente solleciterà i convenuti in Assemblea, seduta stante, ad integrare la lista con nuove candidature.

Ove ciò non accada, si procederà in ogni caso alla votazione delle candidature pervenute sempre che corrispondano al numero minimo previsto dall'art. 13.

Art. 15 – Norme per l'elezione del Consiglio

La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all'Assemblea la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate. I candidati che in relazione ai posti disponibili ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti.

In caso di parità dei voti si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati effettuato dai soci presenti in Assemblea, in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

Art. 16 – Convocazione e validità delle riunioni

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente di regola una volta al mese e comunque almeno 6 volte l'anno mediante avviso scritto – anche via fax e posta elettronica accettata – recante la data, l'ora il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza motivata e particolare nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a 24 ore.

Il Consiglio direttivo può inoltre essere convocato su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni.

Il Consiglio direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non è delegabile.

Art. 17 – Attribuzioni

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) Attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo;
- b) Promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo;
- c) Nominare e revocare i Vice presidenti, da un minimo di uno ad un massimo di quattro su proposta del presidente;
- d) Designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell'Associazione/, negli organi regionali e nazionali dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in organismi esterni;
- e) Istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo;
- f) Nominare su proposta del Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo dei Consiglieri Incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso;
- g) Deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo ed alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art. 5;
- h) Deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del Gruppo.
- i) Deferire un socio al Collegio dei Probiviri dell'Associazione;
- l) Nominare la Commissione Elettorale e Verifica Poteri di cui all'art. 19;
- m) Nominare e revocare il Tesoriere, , su proposta del Presidente del Gruppo.

Art. 18 – Dimissioni e decadenza

Le eventuali dimissioni di Consiglieri e di Rappresentanti del Gruppo di cui alla lettera d) del precedente articolo devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a tre riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti.

In tal caso e nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due soci mediante ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell'Assemblea successiva.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

Art. 19 – Commissione Elettorale e Verifica Poteri

La Commissione elettorale e Verifica Poteri è composta da tre soci effettivi che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.

La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della convocazione dell'Assemblea. La Commissione è presieduta dal più anziano d'età tra i suoi componenti ed ha i seguenti compiti :

- ricevere le candidature per la carica di Presidente e del Consiglio Direttivo ed accerta i requisiti dei candidati;
- verificare il diritto di voto degli iscritti;

- sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;
- provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri dell'Associazione/.

I membri della Commissione non sono eleggibili alle cariche di Presidente e di Consigliere e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.

SEZIONE III - PRESIDENZA

Art. 20 - Modalità di elezione e durata in carica del Presidente

Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo avente almeno un anno di anzianità di iscrizione al Gruppo alla data dell'Assemblea, che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data della votazione, comunque alla data di inizio del suo mandato, che abbia una effettiva responsabilità di gestione nell'azienda di appartenenza, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Il candidato Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere.

Almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea i candidati dovranno inviare alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri la propria candidatura, corredata da relativo Programma.

Entro venti giorni prima della data dell'Assemblea, la Segreteria provvederà a comunicare, anche via fax e posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute, unitamente ai rispettivi programmi.

Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto .

Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità tra candidati si ripete la votazione.

Il Presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo.

La durata della carica è fissa e di norma non può essere posticipata.

L'eventuale proroga dovrà avere carattere di eccezionalità e concessa solo quando il Consiglio Direttivo rilevi che con la scadenza del Presidente possa essere compromesso il buon funzionamento del Gruppo. Il tempo di proroga dovrà essere ridotto e comunque non superiore a mesi sei.

Tale eventuale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio Direttivo.

Un'ulteriore rielezione per un solo triennio potrà avvenire dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari ad un mandato.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente con maggiore anzianità secondo l'età fino alla successiva Assemblea.

Art. 21 – Presidente

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:

1. rappresenta il Gruppo e partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori e del Comitato Regionale di appartenenza;

2. rappresenta il Gruppo negli organi direttivi dell'Associazione/Unione Industriali, di cui è Vice Presidente di diritto.
3. rappresenta, altresì, a tutti gli effetti il Gruppo presso tutti gli organismi esterni all'Associazione/;
4. propone al Consiglio Direttivo le nomine dei Vice Presidenti, degli eventuali Consiglieri Incaricati, Tesoriere e rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell'Associazione;
5. convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
6. coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni;
7. predispose la relazione sull'attività del Gruppo da presentare all'Assemblea annuale;
8. può delegare in sua rappresentanza i Vice Presidenti per lo svolgimento delle sue funzioni;

Art. 22 - Vice Presidenti

I Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, su proposta del Presidente.

Essi coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo.

I Vicepresidenti durano in carica un triennio e sono rieleggibili; decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Art. 23 - Disposizioni generali e incompatibilità

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi spesa.

La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i Componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalle delibere della Giunta Confederale, che disciplinano le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi. Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

Gli iscritti al gruppo che svolgono attività nell'ambito dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.

TITOLO QUARTO - GESTIONE

Art. 24 – Segreteria

Alla Segreteria del Gruppo provvede l'Associazione provinciale con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo. Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del

Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con il Presidente e che devono essere approvati dal Consiglio Direttivo. Il Segretario, inoltre, collabora con gli organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.

Art. 25 – Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, sovrintende alla gestione delle quote di cui all'art. 3 ultimo comma e dell'art. 7 ove deliberate e provvede in collaborazione con il funzionario preposto all'amministrazione dell'Associazione alla redazione del rendiconto economico da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea.

Il Tesoriere, non costituisce organo del Gruppo Giovani, dura in carica un triennio ed è rieleggibile; decade al termine del mandato del Presidente che lo ha proposto.

TITOLO QUINTO - DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

Art. 26 - Scioglimento del Gruppo

L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 11, lettera f e dal quinto comma dell'art. 12.

Art. 27 – Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dal terzo comma dell'articolo 12, previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica della Giunta dell'Associazione/.

Art. 28 – Rinvio allo Statuto dell'Associazione e controversie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto dell'Associazione/ e nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri dell'Associazione.

Art. 29 – Disposizione transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte della Giunta di Confindustria Reggio Calabria. Le cariche in vigore alla suddetta data restano valide fino alla loro naturale scadenza.

Con riguardo a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 in sede di approvazione del regolamento la Giunta stabilirà un contributo finanziario per lo svolgimento delle attività del Gruppo Giovani Imprenditori.

Con riferimento all'eventuale quota associativa prevista dall' art. 7 il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile delibererà in merito alla sua eventuale attuazione.

Resta inteso che le somme di cui all'art. 3 ultimo comma e all'art. 7 che non vengono impegnate nel corso dell'esercizio finanziario confluiscono nella gestione contabile e patrimoniale di Confindustria Reggio Calabria.